

Oggetto: Osservazioni del CIRF al disegno di legge n. 2644 “Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico”

Premesso l'apprezzamento per una iniziativa volta a migliorare la gestione di un problema di estrema rilevanza quale il rischio idrogeologico, sul quale la nostra associazione da più di un decennio avanza proposte operative, e per alcuni elementi del ddl che riteniamo positivi e rilevanti, come si sottolineerà in seguito, questa nota ha l'obiettivo principale di evidenziare quegli aspetti del ddl che a nostro avviso non appaiono funzionali a risolvere le attuali criticità nella gestione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio italiano ma, anzi, rischiano addirittura di aggravarle, in particolare per quanto concerne i fenomeni alluvionali.

Cogliendo l'occasione di queste osservazioni sul ddl si vuole dare un più generale quadro dei cambiamenti di strategia a nostro avviso urgenti e di possibili interventi legislativi che li potrebbero facilitare.

Premessa: la situazione attuale e l'approccio tuttora prevalente per la gestione del rischio

Un approccio tecnico ristretto e spesso controproducente

L'approccio tradizionalmente seguito per gestire il rischio di inondazione è consistito essenzialmente nell'accelerare il più possibile il deflusso verso valle e costringerlo all'interno di un alveo di dimensioni ridotte. Le misure tipicamente adottate sono state la costruzione di argini, la rettificazione e la canalizzazione degli alvei, o addirittura la loro totale copertura, la rimozione della vegetazione. Il risultato è stato quello di diminuire localmente la frequenza di inondazione, peggiorando però le condizioni di sicurezza dei territori posti a valle dei siti d'intervento. La riduzione dei volumi di laminazione e l'accelerazione delle portate determinano infatti picchi di piena molto più accentuati e concentrati nel tempo, in grado di determinare eventi dannosi di maggiore entità. Se questo effetto può essere abbastanza intuitivo, lo è forse meno la constatazione che in molti casi anche localmente le opere idrauliche anziché diminuire il rischio lo hanno aumentato. Essendo il rischio definito come prodotto tra la probabilità di accadimento di un evento e il danno atteso ad esso associato, se da un lato le misure prima citate hanno diminuito la frequenza di inondazione di molte aree, la percezione di sicurezza creata ne ha determinato un uso molto più intensivo, con la conseguenza di aumentare notevolmente l'esposizione di beni e quindi il danno potenziale. Una minore pericolosità (frequenza di inondazione) associata ad un danno potenziale molto più elevato può infatti portare a un rischio (prodotto tra i due fattori) maggiore. Un analogo approccio è stato adottato in relazione ai processi di erosione e divagazione dell'alveo: la finalità degli interventi è stata arrestare il più possibile la dinamica fluviale, stabilizzando gli alvei e riducendo l'erosione spondale. L'effetto di briglie, protezioni spondali, consolidamenti di versante, escavazioni in alveo ha avuto però pesanti ripercussioni negative, in questo caso sia a valle che a monte. La maggior parte dei corsi d'acqua italiani ha infatti subito un forte deficit sedimentario e si è pesantemente incisa, con effetti che hanno incluso la destabilizzazione di opere civili (pile di ponti, opere di presa, argini), l'abbassamento della falda, l'aumento dell'intrusione del cuneo salino nei tratti di foce, l'erosione costiera, oltre alla riduzione dei volumi di naturale laminazione delle piene. Effetti questi con pesanti ripercussioni negative di tipo economico e non solo ambientale.

Va sottolineato che una strategia di difesa dalle inondazioni e più in generale dal rischio idromorfologico basata solo su opere strutturali (argini, difese spondali, ma anche casse di espansione, serbatoi di regolazione, ecc.) è intrinsecamente fragile, in quanto:

- gli argini sono dimensionati per un dato evento di riferimento (che statisticamente accade ogni x anni), ma un evento superiore a quello di riferimento è sempre possibile (quindi “mettere in sicurezza” o “annullare il rischio” sono termini molto fuorvianti), inoltre l'affidabilità delle statistiche è minata sia dalle rapide variazioni di uso del suolo a livello di bacino (uguali precipitazioni producono piene molto più intense), sia dagli effetti del cambiamento climatico;
- come già detto la “percezione di sicurezza” fa generalmente sì che il territorio circostante (“protetto dagli argini”) venga edificato/urbanizzato molto di più, quindi in caso di evento superiore a quello di progetto i danni sono spesso molto superiori alla situazione precedente alla costruzione degli argini;

- la popolazione si dimentica più facilmente del “rischio residuo”, che invece c’è sempre e andrebbe gestito e mitigato (costruendo in modo appropriato, realizzando e divulgando piani di emergenza, ecc.);
- argini e altre strutture possono subire cedimenti strutturali, evento che non si può mai escludere del tutto; se tutto il sistema è basato solo sulla presenza di argini e altre opere, in caso di collasso l’effetto è disastroso;
- il sistema di opere necessita di manutenzione, quindi ogni nuovo intervento strutturale significa addossare un ulteriore costo sulle future generazioni, costo non sempre inferiore al danno evitato.

Interventi realizzati con procedure di urgenza e svuotando di significato la pianificazione

Un’ulteriore distorsione dell’attuale sistema di gestione del rischio idrogeologico è rappresentato dalla frequenza con cui si realizzano interventi in emergenza – giustificati dal principio della “somma urgenza”, talvolta anche a mesi di distanza dall’evento catastrofico – che spesso contrastano apertamente con le indicazioni e le complessive strategie d’intervento indicate nella pianificazione di bacino.

Succede quindi che in tempi ristretti e sull’onda emozionale di singoli eventi, soggetti istituzionali a volte privi di un’adeguata conoscenza delle dinamiche idrogeologiche a scala di bacino, decidano e facciano realizzare opere di difesa o attività di manutenzione, esautorando di fatto le Autorità di Bacino dei propri compiti e svuotando di significato i loro Piani d’Assetto Idrogeologico (per la cui realizzazione sono stati necessari anni di studio e ingenti risorse economiche). Tali interventi sono inoltre inevitabilmente privi di quella visione organica necessaria a garantire la sinergia di obiettivi - protezione dalle alluvioni e dalle frane, miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, riequilibrio dei sedimenti (degli alvei e del litorale), prevenzione delle crisi idriche, fortemente raccomandate dalle direttive europee e di cui meglio si dirà in seguito.

Non è un caso che negli ultimi 20 anni le somme destinate al finanziamento di progetti di prevenzione del rischio idrogeologico, pur considerevoli (circa 400 milioni di euro all’anno), siano nettamente inferiori (poco più del 30 %) di quelle stanziare per la realizzazione di interventi ed opere emergenziali, susseguenti eventi calamitosi. Limitandosi ai soli fenomeni alluvionali (le cifre precedenti includono anche le frane) il fenomeno è presumibilmente ancora più marcato.

Casi esemplificativi di quanto descritto sono purtroppo numerosi, se ne citano di seguito alcuni tra i più recenti.

A seguito dell’alluvione del 25 ottobre 2011, la Regione Toscana e la Provincia di La Spezia, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il rischio di esondazioni, hanno eseguito massicci tagli di vegetazione viva in alveo e nelle fasce riparie e lo scavo degli alvei in regime di “compensazione” (cedendo cioè alle ditte gli inerti estratti) lungo ampi tratti del fiume Magra e su quasi tutto il corso del Vara, uno dei suoi principali affluenti. Questi interventi sono stati eseguiti senza sentire il parere dell’Autorità di Bacino del Magra e rispondono a una logica in totale disaccordo con quella della pianificazione di bacino. Le norme del PAI, infatti, promuovono le fasce di vegetazione riparia e vietano il taglio a raso della vegetazione in alveo consentendo – in determinate situazioni– solo tagli selettivi di ringiovanimento. Pongono inoltre forti limitazioni alla rimozione di sedimenti condizionandola –laddove indispensabile– alla movimentazione, cioè al loro trasferimento in tratti incisi o, in subordine, nel litorale al fine di attenuarne l’erosione.

Ma l’aspetto più preoccupante è il dubbio che tali interventi non solo non siano efficaci per la riduzione del rischio idraulico ma che, viceversa, possano addirittura determinarne un incremento. È noto che la vegetazione in alveo può aumentare il rischio idraulico in due modi: l’occlusione della luce dei ponti da parte di alberi trascinati dalle piene e l’aumento della scabrezza dell’alveo, che induce il rallentamento della velocità delle acque e, dunque, localmente, l’innalzamento del livello idrico. Nel caso del Magra il primo fattore non ha svolto un ruolo di rilievo, dal momento che i ponti sui corsi d’acqua coinvolti hanno una luce adeguata. Quanto alla riduzione della scabrezza dell’alveo conseguita con la devegetazione, in effetti, essa riduce localmente la pericolosità ma, facendo transitare più velocemente una maggior portata, scarica a valle un rischio accresciuto. Si tratta dunque di un intervento che va valutato con la massima attenzione.

Analogo ragionamento vale per la rimozione di sedimenti: l’eliminazione di accumuli locali presso centri abitati può essere indispensabile (trasferendo gli inerti nei tratti incisi), ma interventi su larga scala, oltre ad accrescere il rischio alluvionale a valle, inducono i pesanti effetti negativi già descritti in precedenza.

Un esempio altrettanto significativo di non giustificato aggiramento della pianificazione regionale, di bacino, oltre che nazionale ed europea, in nome di una presunta (in questo caso non si è agito sull'onda di eventi catastrofici significativi) emergenza è costituito dall'operazione "Alvei puliti", recentemente promossa e condotta dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con lo scopo dichiarato di rimuovere la vegetazione "infestante" (in realtà in molti casi naturale) dagli alvei e dalle sponde di diversi corsi d'acqua regionali al fine di agevolare il deflusso delle acque durante gli eventi di piena. Oltre ad aver sollevato numerosi dubbi sulla sua legittimità (non sembrano chiari i caratteri di emergenza richiesti per la sua autorizzazione ai sensi della normativa regionale), tale operazione si è svolta senza una chiara previsione degli effettivi benefici idraulici a scala di bacino degli interventi (la scelta dei siti si è basata sulla segnalazione di presunte criticità locali) e senza alcuna attenzione alle norme di tutela e rispetto dei beni ambientali e paesaggistici. Gli effetti più eclatanti di questo *modus operandi* si sono manifestati, nel marzo scorso, nell'ormai noto caso "Val Rosandra" (nei pressi di Trieste), area protetta, Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT3340004) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), che si sono tradotte non solo in un grave danno ambientale e paesaggistico, ma in effetti con ogni probabilità negativi anche dal punto di vista idraulico, in quanto nelle zone a valle, quelle teoricamente da proteggere tramite l'intervento, i picchi di piena risulteranno acuiti. Non si tratta quindi di un "inevitabile conflitto tra sicurezza e ambiente", ma di un intervento senza apparente giustificazione. In questo caso si è creato un imponente movimento d'opinione contrario alla logica adottata (protesta culminata con la raccolta di oltre 10.000 firme per la richiesta di apertura di una procedura di infrazione da parte della CE per il mancato rispetto delle procedure autorizzative).

Alle molte criticità locali va poi aggiunto un preoccupante fiorire di iniziative legislative a livello regionale proprio a supporto di interventi di "manutenzione" come quelli descritti, nel tentativo di aggirare gli opportuni vincoli costruiti nel tempo in una più corretta ottica di bacino.

L'inefficacia dell'approccio fin qui adottato si riflette nel periodico ripetersi di eventi calamitosi e nell'entità dei danni. A partire dal 2000 la frequenza degli eventi rilevanti è in forte aumento; un'analisi realizzata dalla Segreteria Tecnica per la Tutela del Territorio del Ministero dell'Ambiente ha evidenziato come negli ultimi 10 anni si sia verificata una media di 7 eventi all'anno con danni ingenti, che hanno richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. Il costo complessivo dei danni provocati dagli eventi franosi ed alluvionali dal 1951 al 2009, rivalutato in base agli indici ISTAT, risulta superiore a 52 miliardi di euro (ISPRA - *Annuario dei dati ambientali*). Negli ultimi 20 anni sono stati stanziati 22 miliardi di euro per riparare i danni causati da frane ed alluvioni (a fronte di richieste stimate in 60 miliardi). Nel solo bacino del Po nel periodo 1994 - 2005 sono stati spesi oltre 12,5 miliardi di euro a seguito di eventi calamitosi (G. Bertolaso, audizione in Commissione Ambiente della Camera, febbraio 2009). Non è trascurabile che i danni siano di frequente a carico perlopiù di opere pubbliche (incluse le stesse opere di difesa).

Questo a fronte di una spesa pubblica annua per l'assetto idraulico lievitata, secondo Cellerino (2004) da alcune decine di milioni di euro alla fine degli anni '50 a oltre 2 miliardi negli anni '90 e di un fabbisogno complessivo per la realizzazione degli interventi (poco più di 11.000) previsti dai Piani d'Assetto Idrogeologico (PAI) stimato ancora in circa 40 miliardi di euro, di cui 11 solo per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio idrogeologico, presenti in 6.633 comuni italiani (81,9 % del totale), all'interno delle quali ricadono 3.458 scuole e 89 ospedali (CRESME, 2009).

Queste cifre contribuiscono a mostrare l'impossibilità di risolvere il problema del rischio idrogeologico attraverso gli strumenti finora utilizzati, figli di un approccio metodologico che non ha tenuto in considerazione alcuni elementi che paiono invece fondamentali e che sono ora supportati anche dalla normativa comunitaria.

Un nuovo approccio supportato dalle direttive europee

Da almeno vent'anni in diversi Paesi europei si sono iniziati a riconoscere i limiti di un approccio alla gestione del rischio puramente "infrastrutturale" e sono cominciate le prime esperienze fondate sul concetto

di “restituire spazio al fiume” e di assecondarne, dove e quanto possibile, le dinamiche, lasciando quindi la possibilità ai corsi d’acqua di esondare o erodere dove questo può avvenire senza minacciare vite umane. Questa strategia è stata sancita dalle direttive 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e in particolare 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni). La loro implementazione congiunta prevede:

- la minimizzazione del rischio e non della pericolosità, quindi non la protezione omogenea di tutto il territorio per un’assegnata frequenza attesa di inondazione, bensì la protezione mirata delle aree più vulnerabili e con maggiori beni esposti, abbandonando l’illusione della “messa in sicurezza totale”;
- di dare priorità a quelle misure che mirano contemporaneamente agli obiettivi di entrambe le direttive, ovvero sia la riduzione del rischio che il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici e delle aree ad essi funzionalmente collegati; più in generale, di ragionare in ottica integrata e multi obiettivo, passando dalla realizzazione di sole opere idrauliche a una gamma molto più ampia di soluzioni non strutturali e di interventi di rinaturazione;
- che lo strumento pianificatorio da utilizzare a tale scopo è il Piano di Gestione di bacino idrografico;
- la messa in discussione anche del sistema di infrastrutture esistente (per la difesa idraulica, oltre che per la navigazione, per le derivazioni idriche, per la produzione idroelettrica), nell’ambito di un processo di pianificazione partecipata supportato da dettagliate analisi economiche; in altre parole, per il mantenimento di infrastrutture a scapito della qualità degli ecosistemi acquatici è necessario dimostrarne gli effettivi benefici, tramite un’analisi economica estesa a un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente ampio. Questo vale a maggior ragione per le nuove infrastrutture, in quanto uno dei cardini della direttiva 2000/60 è il principio di non deterioramento dello stato attuale.

Il processo di implementazione delle due direttive –in particolare della 2000/60- in Italia resta però deficitario, come meglio chiarito in seguito. È bene qui ricordare che il mancato raggiungimento di adeguati livelli di qualità dei corsi d’acqua (semplificando, del “buono stato ecologico” dei corpi idrici, uno dei principali obblighi individuati dalla direttiva) entro il 2015 comporterà l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Le necessità di cambiamento dal punto di vista amministrativo

Riportare la prevenzione del rischio nell’ambito della pianificazione

- Come detto in precedenza, una delle principali cause della mancata soluzione dei problemi legati al rischio idrogeologico in Italia è l’approccio emergenziale alla gestione del territorio: opere e interventi vengono tipicamente attuati in emergenza e in deroga alla pianificazione ordinaria, con un’ottica spesso localistica e ad una scala non adeguata. Il ddl a nostro avviso, nel porre l’accento sui “piani urgenti di emergenza”, non coglie l’urgenza di riportare il quadro delle misure da attuare all’interno della sua dimensione appropriata, ovvero la pianificazione ordinaria e la scala di bacino, che consente di valutare appropriatamente costi e benefici a una scala spaziale e temporale adatta ai fenomeni in gioco. I fondamentali strumenti messi a disposizione dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, non sufficientemente integrati nel ddl, rischiano di essere ulteriormente svuotati e depotenziati rispetto ad una situazione attuale già estremamente deficitaria.
- È a nostro avviso necessario distinguere più chiaramente nelle misure previste dal ddl, ma più in generale nelle finalità e nell’approccio complessivo della norma, gestione dell’emergenza e pianificazione territoriale ai fini della riduzione del rischio. I due ambiti, pur nella necessità di integrazione, dovrebbero rimanere chiaramente separati in termini di soggetti responsabili e risorse disponibili.

Mettere i soggetti deputati alla pianificazione nelle condizioni di lavorare in modo adeguato

- Come detto la direttiva 2000/60/CE, unitamente alla direttiva 2007/60/CE, fornisce un quadro sufficientemente chiaro e potenzialmente efficace per pianificare i bacini fluviali. Purtroppo il suo recepimento nell’ordinamento italiano, tramite il D.Lgs 152/06, non appare adeguato, prevedendo la redazione di ben cinque piani: il piano di bacino distrettuale, il piano di gestione delle acque, il piano

per l'assetto idrogeologico, il piano di tutela delle acque, il piano d'ambito (a cui vanno aggiunti i "piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico"). E se alcuni di questi piani riguardano specifici aspetti settoriali chiaramente definiti (ad esempio le misure per la gestione del servizio idropotabile nel Piano d'ambito) per altri c'è una evidente sovrapposizione di competenze. Una revisione e semplificazione del quadro pianificatorio previsto dalla parte terza del D.Lgs 152/06 è quindi sicuramente auspicabile, riconducendolo ad esempio ad un singolo piano di gestione di bacino, o eventualmente a due piani tra loro dialoganti, uno relativo agli obiettivi di qualità dei corpi idrici e uno alla gestione del rischio da alluvioni. Va inoltre sottolineato che i piani di gestione di distretto idrografico, pur adottati nel 2010, non sono ancora stati approvati tramite D.P.C.M..

- Appare fondamentale fare in modo che i soggetti individuati –ovvero le Autorità di bacino- possano operare con adeguate risorse e che le misure previste dai piani vengano finanziate ed attuate. Attualmente la costituzione degli organi istituzionali dei distretti non è ancora stata effettuata e la loro delimitazione territoriale resta problematica, in particolare in relazione alle Autorità di bacino regionali e interregionali esistenti. Le risorse a disposizione delle Autorità di bacino sono sempre più ridotte e non proporzionate alle attività che dovrebbero svolgere. Il ddl in esame, con la creazione di nuovi soggetti con competenze in parte sovrapposte, i COP (Comitati Operativi Permanenti) e in parte l'Ufficio Geologico Regionale (previsto dall'art. 4), rischia di peggiorare ulteriormente questo quadro.
- Tra gli esempi positivi implementati in altri Paesi europei si possono segnalare le Agences de l'Eau (autorità di bacino) francesi, che non solo realizzano la pianificazione a scala di bacino, ma gestiscono e redistribuiscono per interventi sui corpi idrici i finanziamenti derivanti dalle "redevances", ovvero della tariffa sull'uso dell'acqua (e sugli scarichi). Questo sistema appare particolarmente adeguato a fare in modo che le priorità della pianificazione di bacino trovino un effettivo riscontro territoriale e forse indispensabile se si vogliono mettere in campo misure compensative a scala di bacino.

Le necessità di cambiamento dal punto di vista delle misure pianificate, implementate e finanziate

- Sono ad oggi assolutamente insufficienti sia l'implementazione che l'inclusione nei piani di misure "sinergiche", volte al contemporaneo raggiungimento di obiettivi di riduzione del rischio e di miglioramento dello stato ambientale. In tal senso, l'analisi critica dei Piani di Gestione di bacino idrografico italiani elaborata dal CIRF nel 2010, appare confermata dalle prime valutazioni effettuate dalla Commissione Europea e recentemente trasmesse alle autorità italiane. Tale carenza è da attribuirsi non solo a un deficit di cultura tecnico/progettuale innovativa nel settore, ma anche alla mancanza di un meccanismo che premi tali misure, rispetto agli interventi convenzionali, prevedendo – ad esempio – un canale preferenziale di finanziamento per gli interventi di "riduzione del rischio tramite il miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici" rispetto alle opere idrauliche convenzionali.
- La prassi di selezionare, tra diverse alternative di intervento, quella più appropriata anche tramite un'analisi dei costi e dei benefici appare quasi del tutto inapplicata e meriterebbe probabilmente un più deciso supporto anche a livello normativo.
- Per quanto riguarda il passaggio da un approccio di "minimizzazione della pericolosità" a quello di "minimizzazione e gestione del rischio", la strada individuata dal ddl di incentivare gli interventi di mitigazione della vulnerabilità nelle "aree ad elevata pericolosità" pare invece corretta e appropriata. Altrettanto positivi appaiono l'accento sui sistemi di allertamento e sulla gestione dell'emergenza, il supporto a misure di rilocalizzazione e il riconoscimento della centralità delle aree agricole nella riduzione del rischio. Resta tuttavia da colmare il divario tra l'approccio della Direttiva 2007/60/CE, basato sulla riduzione del rischio, e gli effettivi contenuti dei PAI, che si riducono spesso ad una perimetrazione della pericolosità e del rischio correnti e alla "messa in sicurezza" di aree da destinare a nuova urbanizzazione, senza definire un assetto del territorio di progetto attraverso il quale effettivamente gestire il rischio. In tal senso si ritiene necessario far sì che interventi di "messa in sicurezza" (intesa come riduzione della pericolosità), con l'esclusione della sola manutenzione dell'esistente, possano essere autorizzati, finanziati e realizzati unicamente se previsti dai rispettivi piani di gestione del rischio di alluvioni. In relazione ai contenuti di questi ultimi e all'approccio da adottare, appare necessario procedere all'emanazione delle apposite norme tecniche previste dal D.L. 49/2010.

- Come detto, una delle misure fondamentali per evitare un ulteriore aumento del rischio idrogeologico è evitare l'ulteriore esposizione di beni al rischio, quindi la regolamentazione più attenta delle aree a pericolosità elevata, a partire dalle nuove urbanizzazioni. Non pare tuttavia che il ddl fornisca strumenti adeguati in questa direzione. Sarebbe a nostro avviso di estrema importanza una norma atta ad arrestare il consumo di suolo, in particolare all'interno delle aree attualmente o potenzialmente esondabili e di attuale o potenziale mobilità dei corsi d'acqua.
- Un tema strettamente connesso al precedente è quello dell'inclusione della fascia di mobilità dei corsi d'acqua (ovvero la fascia di divagazione laterale degli alvei) nel demanio pubblico, non sufficientemente supportata dalle pur rilevanti e condivisibili variazioni al Codice Civile apportate dalla Legge "Cutrera" (L. 37/1994): "I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto"; "se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico". Nei casi in cui un corso d'acqua sia ancora libero di evolvere lateralmente la norma, quindi, lo tutelerebbe (almeno in teoria) includendolo nel demanio pubblico. Non ha però effetto nel gran numero di casi in cui la divagazione laterale è impedita dalla presenza di opere di difesa e in cui, al fine di recuperare spazio di mobilità sarebbero necessari interventi di tipo attivo (rimozione o non manutenzione di opere). Non è secondario sottolineare che l'ulteriore privatizzazione del demanio pubblico in aree di attuale o potenziale pertinenza fluviale, dopo la lunga stagione di "svendita del demanio fluviale" dei decenni scorsi, avrebbe un effetto estremamente negativo sull'effettiva praticabilità degli approcci di recupero di spazio al fiume qui proposti.
- Esistono alcuni esempi positivi in questo ambito in altri Paesi europei che ci pare utile sottolineare. Di particolare rilevanza è stata l'introduzione in Francia, tramite la Legge 669 del 2003, del concetto di "spazio di libertà", ovvero di aree dove garantire non solo l'espansione delle piene, ma anche la naturale dinamica morfologica dei corsi d'acqua, con espresso divieto alla realizzazione di opere di difesa delle sponde o che in alcun modo limitino la mobilità dell'alveo. Ancora più decisa in questa direzione è la revisione della legge federale svizzera sulla protezione delle acque del 2011, che prevede l'obbligo di garantire uno spazio riservato ai corsi d'acqua (di dimensioni minime definite esplicitamente dalla norma), con possibilità di deroga solo nella aree densamente urbanizzate purché siano rispettati gli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni. La legge promuove inoltre gli interventi di rinaturazione, dando particolare rilievo agli interventi morfologici e di mitigazione degli impatti della produzione idroelettrica, e dispone un fondo federale a supporto dell'implementazione delle misure da parte dei Cantoni, inclusa una dotazione economica per la compensazione degli agricoltori per le restrizioni d'uso dei terreni che ricadranno nello "spazio riservato alle acque".
- Inoltre, la necessità di ristabilire dinamiche morfologiche più naturali per i corsi d'acqua è stata da tempo fatta propria in modo circostanziato dalla legislazione di altri Paesi. Ad esempio in Francia la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (Legge sull'acqua e sugli ambienti acquatici) del 30 dicembre 2006, unitamente alla Legge "Grenelle" del 3 agosto 2009 (che ha formalizzato gli obiettivi di qualità ambientale per la Francia concordati nell'ambito di un processo partecipativo nazionale) impone che in un gran numero di corsi d'acqua venga ristabilita la continuità sedimentaria (oltre che per la fauna) e che non vengano costruiti nuovi sbarramenti. Questo intervento legislativo sta dando forte impulso alla realizzazione di interventi di riqualificazione, oltre che ad una più attenta gestione delle opere da parte di concessionari ed enti preposti.
- In ultimo, ci preme sottolineare come affiancare alle misure strutturali interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua per la gestione del rischio idrogeologico non determini un effetto depressivo nei confronti dell'occupazione nel settore della difesa del suolo, ma anzi possa dare, come sta accadendo in altri Paesi, un rilevante contributo allo sviluppo di una "Green Economy", con un allargamento delle modalità di intervento e l'introduzione di nuove professionalità. Oltre ai positivi effetti in termini di valorizzazione territoriale che deriverebbero dal ripristino di naturalità di tratti fluviali.

6 giugno 2012